## Rassegna Stampa Odierna

A.G.S.I.

31-08-2020

GOVERNO, IL 15 OTTOBRE LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO SARÀ INVIATA A BRUXELLES. SETTORE SLOT IL PIÙ COLPITO DALLE MANOVRE FINANZIARIE. TUTTI GLI INTERVENTI SUL SETTORE DEI GIOCHI

(AGIMEG - 31/08/2020)

Agenda molto fitta per il Governo Conte per quanto riguarda gli interventi finanziari. Tra questi, l'anticipo di una parte del Recovery Plan italiano nella prossima Legge di Bilancio. L'anticipo dovrebbe aggirarsi sui 20 miliardi di euro, in pratica un prefinanziamento del 10% del Recovery Fund da 209 miliardi. Per l'esecutivo saranno quindi 45 giorni di fuoco che inizieranno con le audizioni di Paolo Gentiloni (commissario UE agli Affari Economici) e di Dario Scannapieco (vice presidente della Banca Europea degli Investimenti) che daranno il proprio parere sulle priorità e sul metodo. La Legge di Bilancio sarà inviata a Bruxelles il 15 ottobre. Intanto il Parlamento dovrà convertire in Legge (entro il 14 settembre) il Decreto che proroga lo stato di emergenza sanitaria.

Per la prima volta nella storia del gaming italiano quest'anno, a causa dell'emergenza coronavirus, saranno le aziende di gioco a dover chiedere sostegno e denaro allo Stato, e non viceversa così come è sempre accaduto. Quindi la prossima potrebbe essere una Finanziaria "rovesciata", dove il settore potrebbe per la prima volta, dopo anni, non essere vessato da nuove tasse. Ovviamente, visti i precedenti, non è comunque da escludere che anche stavolta il Governo possa intervenire a gamba tesa sul settore, ma sarebbe un errore che potrebbe costare caro alle casse dell'Erario.

Lo stop a tutte le attività di gioco – dagli apparecchi da intrattenimento al Superenalotto, dal bingo alle scommesse – introdotto a seguito dell'epidemia Coronavirus, creerà nell'anno in corso un buco da miliardi di euro nelle casse dello Stato. Secondo i dati dell'agenzia Agimeg, negli ultimi dieci anni l'Erario ha beneficiato dai giochi di circa 91 miliardi di euro. Solamente lo scorso anno, le entrate erariali sono state pari a 10,6 miliardi (sopra quota 10 miliardi



per il quarto anno consecutivo). Il settore dei giochi da sempre è stato considerato dai diversi Governi che si sono succeduti una gallina dalle uova d'oro da cui attingere per far quadrare i conti. Finanziaria dopo finanziaria, anno dopo anno, il settore si è trovato a reggere un prelievo erariale che ha costantemente abbattuto il margine degli operatori di gioco, con l'eccezione – va specificato per completezza di informazione – della Legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015) che ha introdotto la tassazione sul margine, e non più sulla raccolta, per le scommesse, andando incontro alle richieste degli operatori. In particolare, il settore più vessato negli ultimi anni è stato quello degli apparecchi da intrattenimento: basti pensare che negli ultimi 15 anni il Preu – ovvero il Prelievo unico erariale sulle slot – è stato innalzato del +76,7%, passando dal 13,5% del 2004 all'attuale 23,85%. Ancor più pesante l'aumento subito dalle Videolotteries: introdotte sul mercato nel 2009 con una tassazione del 2%, negli anni il Preu sulle VIt è salito all'8,5% attuale, con un incremento pari al +325%. Del resto Slot e VIt rappresentano ogni anno più della metà della raccolta del comparto giochi e dunque l'aumento di tassazione sugli apparecchi produce immediatamente corpose entrate erariali: nelle previsioni del Mef – nella Nota di Variazioni alla Legge di Bilancio di fine 2019, che non poteva tuttavia prevedere l'emergenza coronavirus e il conseguente stop alle attività di gioco a partire dal mese di marzo 2020 – con l'inasprimento della tassazione sui soli apparecchi il gettito per lo Stato nel 2020 sarebbe stato pari a 7,8 miliardi (il +20% rispetto al 2018, quando le entrate da Slot e VIt furono pari a 6,5 miliardi di euro), cifra che avrebbe sfiorato gli 8 miliardi nel 2021 in considerazione del previsto ulteriore innalzamento del Preu a partire dal gennaio 2021, che porterà la tassazione delle Slot al 24% e quella delle VIt all'8,6%. Sempre secondo il Mef, il Lotto avrebbe inoltre garantito proventi per 2,5 miliardi nel 2020 e 2021, mentre altri 600 milioni sarebbero arrivati dalla 'tassa sulla fortuna'. L'ultima Manovra è stata infatti finanziata in gran parte dalla stangata sui giochi: oltre all'aumento del Preu, dal 1° marzo 2020 è salito al 20% il prelievo sulle vincite oltre i 500 euro – l'aliquota originariamente era del 6%, poi con la Manovrina 2017 era raddoppiata al 12% – comprese le vincite ottenute con le lotterie istantanee (Gratta e Vinci) e con il Win for life, Win for life Gold e SiVinceTutto; colpite anche le vincite sopra i 200 euro per le VIt (dal 15 gennaio 2020), con il payout, la parte destinata alle vincite dei giocatori, che scende al 65% per le Slot e all'83% per le Videolotteries. Non solo. Nel DL Cura Italia è prevista inoltre la proroga di 6 mesi per le gare di concessioni di slot e vlt, delle scommesse e del bingo, che avrebbero dovuto essere indette entro il 31 dicembre 2020. Per lo Stato dunque un'altra fonte di entrate -



circa 100 milioni di euro – che probabilmente andrà in fumo: dalla gara scommesse l'erario puntava infatti ad incassare oltre 52 milioni di euro, da quella del bingo 17 milioni e circa 30 milioni di euro dall'introduzione del Registro Unico degli Operatori di Gioco, mentre alla proroga sull'entrata in vigore degli apparecchi che consentono il gioco da remoto, secondo la Ragioneria generale dello Stato, "non si ascrivono effetti finanziari".

TASSA DEI 500 MILIONI: IL CONSIGLIO DI STATO CHIAMA IN CAUSA LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (PRESSGIOCHI – 31/08/2020)

La tassa dei 500 milioni prevista nella legge di Stabilità del 2015 "ad avviso di questo Giudice appare ispirata esclusivamente ad un'esigenza economica di aumentare gli introiti dello Stato, e quindi di "fare cassa", nel senso che l'intervento ha fini di "concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica". Non vale poi in senso contrario, ovvero che l'intervento sarebbe motivato anche "in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione della legge delega per il riordino del settore, che non ha avuto alcuna altra attuazione".

Lo ha affermato il Consiglio di Stato che ha in sede giurisdizionale ha sollevato questione di pregiudizialità invitando la Corte di Giustizia dell'Unione europea ad esprimersi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione sulla tassa più discussa dal mondo delle slot machine. Il Consiglio ha affermato che "Le misure in questione comportavano sicuramente un aggravio economico per i concessionari stessi, ma sono state giudicate conformi a validi motivi di interesse generale, identificati con l'intento di migliorare la solidità economica e finanziaria dei concessionari e di accrescere la loro onorabilità e la loro affidabilità, e quindi di lottare contro la criminalità che in questo settore intende infiltrarsi. È però evidente che per un prelievo economico puro e semplice nessuno di questi motivi è configurabile". Palazzo Spada ha quindi chiesto alla Corte Ue di esprimersi sui seguenti quesiti: 1) se sia compatibile con l'esercizio della libertà di stabilimento garantita dall'art. 49 del TFUE e con l'esercizio della libera prestazione di servizi garantita dall'art. 56 TFUE l'introduzione di una normativa quale quella contenuta nell'art 1, comma 649, delle legge 190/14, la quale riduca aggi e compensi solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori, ovvero solo nei confronti degli operatori del gioco con apparecchi da intrattenimento, e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco; 2) se sia



compatibile con il principio di diritto europeo della tutela del legittimo affidamento l'introduzione di una normativa quale quella sopra citata, contenuta all'art 1, comma 649, della legge 190/14, la quale per sole ragioni economiche ha ridotto nel corso della durata della stessa il compenso pattuito in una convenzione di concessione stipulata tra una società ed un'amministrazione dello Stato Italiano.

## INTESA O NO, LO STATO DECIDA IL FUTURO DEL GIOCO (GIOCONEWS – 31/08/2020)

Ci risiamo. Nonostante i (presunti) buoni propositi del governo rispetto al possibile riordino del gioco pubblico, che trovano i primi bagliori di concretezza già dell'approvando decreto "Agosto", e di fronte agli ancor più promettenti slanci di ottimismo scaturiti dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato rispetto alle restrizione adottate dal Comune di Monza, sono bastati soltanto pochi giorni per far tornare gli addetti ai lavori del comparto con i piedi per terra: prendendo atto della situazione reale, che a differenza dei più rosei auspici, continua a rivelarsi non dissimile rispetto a quella del passato. Vale a dire quella "solita", tipica bivalenza dello Stato, in perenne lotta contro sé stesso, attraverso i propri apparati, ma anche all'interno degli stessi organismi. Come è evidente proprio guardando al Consiglio di Stato il quale, nel giro di dieci giorni, è riuscito a emettere un parere favorevole al settore del gioco, per poi produrre una sentenza diametralmente opposta (emessa in sede giurisdizionale dalla Sezione Quinta) esprimendosi rispetto al ricorso di Appello intrapreso dal Comune di Guidonia Montecelio, contro la sentenza del Tar Lazio dello scorso anno con la quale veniva annullata l'ordinanza sugli orari di gioco del comune della provincia di Roma, poiché non seguiva i criteri stabiliti dall'intesa in Conferenza unificata nel 2017, dando ragione al comune laziale. Un verdetto che fa dunque vacillare quella piccola ma grande certezza che si era andata consolidando nella giurisprudenza e – ancor più – nella prassi amministrativa, relativa alla validità sostanziale dell'Intesa siglata nel 2017 tra il governo e gli enti locali all'interno della Conferenza unificata sulla regolamentazione del gioco.ùUna legittimità che lo stesso Consiglio di Stato sembrava aver certificato appena qualche giorno fa, salvo poi "smentirla" di fatto con la pronuncia di Guidonia, con la quale stabilisce che "all'intesa non può riconoscersi ex se, e senza che i suoi contenuti siano recepiti nel decreto ministeriale (non adottato, Ndr), alcuna efficacia cogente". Pur avendo comunque riconosciuto il "potere di indirizzo e coordinamento dello Stato in relazione ad un settore che investe in maniera trasversale materie di competenza anche delle regioni".



Un caso, dunque, decisamente anomalo, ma non per questo nuovo. Non per il gioco, almeno, rispetto al quale si tratta anzi di una sorta di dejà-vu. Basti pensare al caso analogo andato in scena appena un anno fa, quando gli stessi giudici di Palazzo Spada, in una sentenza relativa alla regolamentazione del settore a Bolzano, assumevano una posizione opposta rispetto a quella avallata in precedenza. Nulla di nuovo sotto il sole del gioco, dunque. Anche se tutto appare oggi da rifare. Venendo a mancare, probabilmente, quell'unico appiglio che si presentava come una base per la ricostruzione del comparto – quale punto di partenza per l'atteso riordino – dopo che le stesse istituzioni, già prima del Consiglio di Stato, avevano ritenuto sostanzialmente validi i principi contenuti nell'accordo del 2017, anche se quest'ultimo non era stato successivamente e formalmente attuato.

Adesso, dunque, il verdetto di Guidonia sembra rimettere tutto in discussione anche se – va detto – la materia rimane sostanzialmente allo stesso identico punto di partenza: quello cioè in cui, al di là di qualunque indirizzo giurisprudenziale, ciò che conta per la definizione di una riforma come quella attesa dal comparto, è la reale volontà politica di realizzarla. Se il governo e/o il Parlamento avessero un'idea chiara sulla gestione del gioco pubblico e sulla sua presente e futura regolamentazione, poco altro servirebbe per scrivere un sistema di regole certe definitive da applicare al comparto e sul territorio. Proprio questo, dunque, continua a essere il vero punto della questione: e, forse, anche l'autentica nota dolente, vista la totale continuità che sembra ravvisarsi tra questo esecutivo e i precedenti rispetto a determinate materie. Tra le quali, naturalmente, il gioco sembra essere la più delicata, o comunque quella ancora sottoposta a trattamenti ideologici e mai strettamente "politici", nel senso più aulico del termine.

Al di là di qualunque tecnicismo proveniente da Palazzo Spada o da qualsivoglia tribunale sull'applicabilità o meno di un provvedimento o sulla sua attuazione concreta, è piuttosto evidente che se ci sarà la volontà di affermare determinati principi sulla gestione di un comparto pubblico, il governo ha tutti gli strumenti per farlo, come pure il parlamento. Com'è altrettanto evidente che, Consiglio di Stato o meno, il vecchio accordo siglato in Conferenza unificata nel 2017, per poter essere effettivamente adottato, avrebbe comunque necessitato di un nuovo passaggio nella stessa sede, o comunque, di una formale approvazione da parte degli enti locali, per evitare apparenti imposizioni (e inevitabili strumentalizzazioni) a cui si andrebbe sempre incontro senza un'opportuna mediazione. E chissà se in questo senso, il recente "dietro-front" dell'organo consultivo



dello Stato sui giochi, non possa servire ad accelerare i tempi di una discussione della materia tra governo e Regioni. Visto il tavolo già aperto e su più fronti, a causa della pandemia, che ha costretto i due pezzi dello Stato a un dialogo costante e un'inevitabile convergenza (sia pure forzata) su tanti punti, spesso anche scomodi. Proprio come continua a rivelarsi il comparto giochi: scomodo e pure ingombrante. Ma così tremendamente importante, soprattutto in tempi di crisi e in periodo di ristrutturazione dei conti pubblici, come quelli che stiamo vivendo oggi, con l'esecutivo che nei prossimi 50 giorni dovrà dirimere alcune tra le più delicate questioni nella storia delle Repubblica. Oltre a dover chiudere la partita sul decreto semplificazioni e sulla "manovrina" estiva (DI Agosto), ci sarà da predisporre la Nota di aggiornamento al Def (NaDef), definire i criteri relativi il Recovery fund (recependo anche le indicazioni del Parlamento, degli enti territoriali e delle associazioni di categoria), e mettere nero su bianco la prossima legge di bilancio. Tutte questioni sulle quali non si può affatto giocare.

SLOT 'SCOPERTE' DI NULLA OSTA NEL PASSAGGIO TRA CONCESSIONARI. LA CASSAZIONE RESPINGE IL RICORSO DEL GESTORE PER RIDUZIONE SANZIONE (JAMMA – 31/08/2020)

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un gestore contro la sanzione contestata a seguito di un controllo della GdF da cui il sequesto di apparecchi da gioco del tipo 'Comma6' non dotati di nulla osta.

"La Corte territoriale ha osservato: a) che il il gestore era stato sanzionato a seguito della violazione dell'art. 110, nono comma, lett. c) e d) del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (t.u.l.p.s.), per avere «distribuito/installato in luoghi pubblici o aperti al pubblico n. 205 apparecchi da intrattenimento non conformi alle previste prescrizioni dell'art. 110 comma 6° in quanto ufficialmente disattivati per risoluzione del contratto con il concessionario a far data dal 25/07/2005 ed intenzionalmente non collegati alla rete telematica AAMS a far data dal 25/07/2006 alla data del seguestro (...). Inoltre detti apparecchi erano privi dei titoli autorizzatori previsti (nulla osta di messa in esercizio)»; b) che il DP non aveva contestato che gli apparecchi fossero attivi e che non avessero trasmesso, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, dati all'AAMS; c) che nessuna verifica il DP aveva compiuto, quanto alla possibilità di continuare l'attività con i nulla osta rilasciati al precedente gestore, nonostante che la concessionaria avesse comunicato ad AAMS la dichiarazione di cessazione di efficacia degli stessi, e quanto al collegamento degli apparecchi con la rete di AAMS; d) che il DP,



ponendosi come soggetto in grado di svolgere l'attività di gestore di gioco lecito, era tenuto a conoscere la normativa di settore; e) che, in ogni caso, egli aveva ammesso di essere a conoscenza dell'assenza di idoneo nulla osta per la messa in esercizio, quantomeno dalla fine del novembre del 2006, e del fatto che avrebbe dovuto ritirare gli apparecchi e tenerli in magazzino; f) che del tutto irrilevante era la mancata emissione di un provvedimento di revoca dei precedenti nulla osta di esercizio, una volta che la concessionaria avesse comunicato, come nella specie, alla AAMS la cessazione di efficacia degli stessi, per effetto della risoluzione del rapporto tra la medesima concessionaria e il precedente gestore; g) che era irrilevante il fatto che il concessionario avesse chiesto ad AAMS la sospensione della procedura di revoca/ritiro dei nulla osta, poiché il DP non aveva verificato l'esito di tale istanza e comunque aveva continuato l'attività anche dopo il novembre 2006, quando aveva appreso della necessità di munirsi di autonomi nulla osta; h) che del pari irrilevante era che il concessionario, dopo la risoluzione del rapporto con il precedente gestore, non avesse ritirato i punti di accesso (PDA) dei quali era proprietario e dei quali aveva intimato la restituzione; i) che, ove pure fosse stato dimostrato, il pagamento del prelievo unico erariale (PREU) era irrilevante, sia perché la norma applicata sanziona la mera carenza di titoli autorizzativi, sia perché ii versamento nelle mani del concessionario, in relazione ad apparecchi che l'Amministrazione riteneva non utilizzati, non forniva alcuna garanzia che le somme fossero ricevute da quest'ultima; I) che neppure risultava che l'AAMS avesse preso atto a tutti gli effetti del subentro del DP al precedente gestore, anche perché la regolare prosecuzione dell'attività era subordinata al pagamento del debito del precedente gestore. Con riguardo alla legittimità dei sequestri operati dalla Guardia di Finanza, la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la dedotta violazione dell'art. 13 della I. 24 novembre 981, n. 689, poiché i locali nei quali l'attività amministrativa era stata svolta non erano qualificabili come "privata dimora", ma come luoghi di lavoro. Infine, la sentenza impugnata ha concluso per la legittimità della confisca amministrativa degli apparecchi, dal momento che, per quanto sopra osservato, non era dimostrata l'esistenza dei nulla osta di esercizio e il collegamento degli stessi apparecchi alla rete telematica gestita dal concessionario e connessa a quella di AAMS".



